



TRIBUNALE DI TREVISO

UDIENZA del 15.3.'23

tenuta dal giudice dr.ssa Maria Teresa Cusumano.

Alle ore 9.30 compaiono:

- per parte ricorrente l'avv. DILETTA ANDREATTA anche in sostituzione dell'avv. PIAZZA ALDO ,
- per parte resistente l'avv. RINALDI ALESSANDRO e l'avv. PREGNOLATO LUISA

L'avv. D. ANDREATTA precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Permane una situazione di incertezza in ordine alla data di effettiva intimazione del licenziamento, donde si insiste per sentire il testimone.

La lettera del lavoratore non reca la correzione. Quanto alla prova documentale, ci sono delle incongruenze (documentazione di [redacted] non numerata e comportamento di [redacted] non congruente e trasparente).

L'avv. A. RINALDI si oppone alla riapertura della istruttoria (peraltro con la moglie come teste: non un testimone oculare, ma una testimone de relato). Quanto alla documentazione, va detto che i terzi non hanno interesse a produrre documentazione incompleta. Inoltre si sarebbero potuti chiedere altri testi da escutere. Chiede che venga emessa sentenza e precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.

L'avv. Andreatta evidenzia che fu la moglie a accompagnare il marito quando il marito a fine novembre si ripresentò dal datore di lavoro ad avvisare quando avrebbe ripreso il lavoro. Quanto alla citazione di altri testi, si evidenzia che il lavoratore ha sempre difficoltà a citare persone che rimangono in forze in azienda per ottenere dalle stesse deposizioni a sostegno della propria posizione. Trattasi di circostanza generalmente nota.

L'avv. Rinaldi, quanto ai testimoni, evidenzia che i testi non si possono citare solo se si pensa che siano favorevoli. Si citano e basta. I testi erano ampiamente citabili.

I bonifici (doc. 8 e 10) hanno l'identificativo univoco della riscossione.

I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.



Tribunale di Treviso

Il giudice si ritira in camera di consiglio; all'esito della stessa pronuncia sentenza dandone lettura.

Il giudice
dott.ssa Maria Teresa Cusumano



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TREVISO

all'udienza del 15/03/2023 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella causa n. **921/2020** tra le parti:

Ricorrente:

- _____,
con l'avv. PIAZZA ALDO e l'avv. DILETTA ANDREATTA

Resistente:

- **S.R.L.**,
con l'avv. RINALDI ALESSANDRO

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

1) dichiarare illegittimo, inefficace, improduttivo di effetti, invalido, nullo, il licenziamento di cui in premessa intimato nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 2110 cc e dell'art. 2 D.lgs 23/2015, con ogni conseguente statuizione, accertando e dichiarando la continuità giuridica del predetto rapporto di lavoro, condannando la ditta convenuta _____ S.R.L. (C.F. _____), con sede legale in Quinto di Treviso (31055 -TV), Via _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare ex art. 2 D.lgs n. 23/15 il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con conseguente ordine di reintegrazione, e condannare la convenuta al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, ex art. 2 D.lgs n. 23/15 commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata e maturanda dal giorno



Tribunale di Treviso

del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con un minimo di 5 mensilità, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;

2) Nel merito, in via principale:

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente _____ nei confronti della convenuta _____
S.R.L. _____ con sede legale in Quinto di Treviso (31055 -TV), Via _____
_____ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di Euro 4.650,35 di cui Euro 631,29 per TFR a titolo di retribuzioni arretrate, indennità sostitutiva del preavviso, TFR (quest'ultimo dovuto solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1) e/o al diverso importo anche maggiore accertato in corso di causa, con condanna della convenuta al pagamento di quanto sopra;

3) In via subordinata:

accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia, invalidità, nonché la nullità del licenziamento di cui in premessa intimato nei confronti del ricorrente _____ dalla ditta convenuta _____
S.R.L. _____, con sede legale in Quinto di Treviso (31055 -TV), Via _____
_____ in persona del legale rappresentante pro tempore, e, pertanto, ai sensi dell'art. 3 D.lgs 23 del 2015, condannare la ditta convenuta _____ S.R.L. _____
_____ con sede legale in Quinto di Treviso (31055 -TV), Via _____
_____ in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'importo di 36 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per l'importo di 69.628,32 Euro (1.934,12 Euro x 36) o al diverso importo anche maggiore che risulterà dovuto in corso di causa, con conseguente condanna della ditta convenuta al pagamento del suddetto importo o al diverso importo accertato in corso di causa;

4) In via ulteriormente subordinata:

accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia, invalidità, nonché la nullità del licenziamento di cui in premessa intimato nei confronti del ricorrente _____ dalla ditta convenuta _____
S.R.L. _____, con sede legale in Quinto di Treviso (31055 -TV), Via _____
_____ in persona del legale rappresentante pro tempore, e, pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 9 D.lgs 23 del 2015, condannare la ditta convenuta _____ S.R.L. _____
_____ con sede legale in Quinto di Treviso (31055 -TV), Via _____
_____ in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'importo di 6 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per l'importo di 11.604,72 Euro (1.934,12 Euro x 6) o al diverso importo anche maggiore che risulterà dovuto in corso di causa, con conseguente condanna della ditta convenuta al pagamento del suddetto importo o al diverso importo accertato in corso di causa;

In ogni caso, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo sui capi di condanna, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
e pertanto

CONDANNARE

la ditta convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore a quanto sopra e al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme dovute per il riconoscimento dei diritti di cui sopra anche nella somma maggiore accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c., nonché spese, diritti ed onorari di giudizio. Con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente e con ogni conseguenza di legge;
In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio:

A) Senza inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi a provare per testi e interpello le seguenti circostanze precedute dalla locuzione "Vero che":



Tribunale di Treviso

- 1) Dal 15.07.2019 al 15.10.2019 il rapporto di lavoro tra il ricorrente _____ e la _____ Srl si svolgeva regolarmente senza alcuna lamentela da parte della convenuta;
- 2) il ricorrente, in data 15.10.2019, si recava al lavoro e, in particolare, effettuava la consegna di merce che provvedeva a ritirare presso la Società _____ Spa di Scorzè, per poi consegnarla presso il supermercato di _____ Spa di Padova;
- 3) In data 26.11.2019, il ricorrente si recava presso la sede della convenuta per comunicare che, a partire dal 1.12.2019, sarebbe rientrato al lavoro. In quell'occasione gli veniva consegnata la lettera di licenziamento, datata 14.09.2019;

Si indicano a testi:

- _____

Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sul capitolato avversario eventualmente ammesso con i testi indicati e/o nominandi in prima udienza.

B) In caso di contestazione, si chiede che il Giudice voglia ordinare a _____ Spa, _____, con sede legale in _____, Scorzè (VE), nonché ad _____ Spa, _____, con sede legale _____ a Padova, di depositare in giudizio copia di tutti i documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate da _____ Srl in data 15.10.2019, al fine di accertare che gli stessi sono stati firmati dal ricorrente.

Si producono:

1. Visura ditta convenuta;
2. Contratto di lavoro, busta paga e estratto contributivo INPS;
3. Certificato di Pronto Soccorso;
4. Certificati di malattia 16.10.2019 – 30.11.2019;
5. Lettera di licenziamento;
6. Comunicazione ditta Centro per l'Impiego;
7. Lettera di impugnazione licenziamento con avviso di ricevimento;
8. Estratto CCNL;
9. Conteggi CGIL.

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE

IN VIA PRELIMINARE

Poiché il licenziamento è stato comunicato in data 14.10.2019 e l'impugnazione è pervenuta all'impresa datoriale il giorno 30.12.2019 e pertanto oltre il termine di 60 giorni previsto per legge, dichiararsi inammissibile il ricorso promosso dal Sig.

Dichiararsi altresì inammissibile il ricorso per decorrenza del termine di 180 giorni dalla avvenuta impugnazione, per la proposizione del relativo ricorso.

In ogni caso dichiararsi improcedibile il ricorso proposto, per mancata allegazione del Contratto Collettivo Nazionale applicato al lavoratore.

NEL MERITO

Per le ragioni di cui in narrativa respingersi ogni domanda formulata dal ricorrente _____ in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.

Ai sensi dell'art.96 c.p.c. condannarsi il ricorrente al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia stante il carattere temerario della lite.

Con vittoria, onorari, competenze e spese di lite rifuse.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli già formulati nella memoria di costituzione con i medesimi testi.

Le conclusioni di ambo le parti vanno poi integrate con il contenuto del verbale che forma parte integrante della presente sentenza.



FATTO E DIRITTO

È certo che il 16.10.2019 il ricorrente si sia recato al Pronto Soccorso di Castelfranco Veneto, dove gli veniva diagnosticata una rottura parziale miotendinea distale del cdb, con prescrizione di tenere un tutore a gomitiera per venti giorni (doc. 3 di parte ricorrente).

È inoltre documentato in atti che gli sia stato rilasciato un certificato medico di malattia fino a tutto il 06.11.2019, con successiva proroga al 30.11.2019 (doc. 4 attoreo).

La tesi del ricorrente è che quando, il 26.11.2019, ebbe a recarsi presso la sede della convenuta per comunicare che, a partire dal 1.12.2019, sarebbe rientrato al lavoro, gli sarebbe stata *“consegnata la lettera di licenziamento, peraltro datata 14.09.2019, del seguente tenore: “la scrivente ditta con la presente è spiacente di comunicare il suo licenziamento, a decorrere dalla data odierna, resosi purtroppo necessario per mancato superamento del periodo di prova così come previsto da contratto sottoscritto all’assunzione.” (all. 5)”*.

La tesi della resistente è, invece, che il contratto di lavoro a prova datato 15.7.2019 si sarebbe regolarmente concluso *“al compimento del novantesimo giorno, con il mancato superamento della prova stessa e precisamente in data 14.10.2019”*.

La lettera di licenziamento sarebbe stata *“consegnata al lavoratore dal responsabile trasporto merci per conto terzi, Sig. e reca la data 14.10.2019 a penna sotto la sottoscrizione per ricevuta del dipendente e corretta da 14.09 a 14.10 per lapsum calami”*:

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.

OGGETTO: Comunicazione licenziamento:

La scrivente Ditta,

con la presente è spiacente di comunicare il Suo licenziamento, a decorrere dalla data odierna, resosi purtroppo necessario per mancato superamento del periodo di prova così come previsto da contratto sottoscritto all’assunzione.

Presso l’azienda sono a Sua disposizione i documenti di lavoro, e nel ringraziarLa per la collaborazione, porgo i più cordiali saluti.

QUINTO DI TREVISO, 14.09.20019

✓ RICEVUTA BREVI MANU
IL 14/10/2019

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



Tribunale di Treviso

Secondo il ricorrente, la dicitura “il 14.10.2019” sotto la scritta “*per ricevuta brevi manu*” sarebbe stata apposta da altro soggetto in un momento successivo alla firma del lavoratore, che firmava in data 26.11.2019: “*lo si desume dal fatto che la correzione a penna della data (14.10.2019 anziché 14.09.2019) nella lettera di licenziamento oggi prodotta dal datore di lavoro (all. 3 controparte) non è presente nella lettera di licenziamento consegnata al ricorrente (all. 5 ricorso): la lettera è stata modificata dopo la consegna*”. In realtà il licenziamento sarebbe stato determinato dallo stato di malattia del ricorrente, come si evince dal fatto che la comunicazione di cessazione al Centro per l’Impiego è stata inviata in data 17.10.2019 (all. 6 ricorso), ossia il giorno dopo dell’invio del certificato di malattia. Com’è noto, benché l’atto di recesso durante il periodo di prova non necessiti di formule “sacramentali” (e neppure della forma scritta per la sua validità, ben potendo il recesso anche essere comunicato verbalmente al lavoratore), è ovviamente necessario che la manifestazione di volontà pervenga comunque alla parte interessata nel termine contrattuale previsto.

Nel caso di specie la cronologia degli eventi, per come gli stessi risultano documentati in atti, non consente di affermare che il recesso per mancato superamento del patto di prova sia stato comunicato dal datore di lavoro al lavoratore entro l’ultimo giorno utile (il 14.10.’19).

Deve convenirsi con la difesa del ricorrente quando osserva che la confusione nell’indicazione della data è indice del fatto che la lettera non sia stata in effetti consegnata il 14.10.2019 ma, all’evidenza, in un momento successivo (la cui precisa identificazione, a ben vedere, non rileva, dal momento che è onere del datore di lavoro provare che la comunicazione sia avvenuta *entro la fine* del periodo di prova). Nel caso di specie non risulta provato che la lettera di licenziamento (priva di data certa) sia stata *consegnata* al lavoratore il 14.10.2019:

- dalla copia prodotta dal lavoratore risulta la data del 14.09.2019;
- la correzione a penna della data sulla copia datoriale non risulta adeguatamente controfirmata dal lavoratore (né *_____ srl* ha mai spiegato per quale motivo la correzione a penna sia stata apportata solo nella lettera di licenziamento in possesso della società, e per quale ragione l’originale della lettera consegnata al lavoratore non rechi la stessa correzione).

È ragionevole pensare che, se davvero la lettera di recesso fosse stata consegnata il 14.10.2019, la correzione sarebbe stata apportata sia sulla copia datoriale che su quella del lavoratore.

Quanto alla prova orale sul punto dedotta dal datore di lavoro:

- “1) Vero che *_____ S.r.l.* comunicava a mani dell’interessato il recesso al lavoratore in data 14.10.2019 come da lettera di licenziamento sottoscritta per ricevuta dal lavoratore e che si rammostra al teste (doc. 03);
- 2) Vero che la lettera di licenziamento di cui al capitolo di prova precedente è stata consegnata al lavoratore dal responsabile trasporto merci per conto terzi, Sig. *_____*;”



Tribunale di Treviso

è evidente come nel capitolato di prova (così come nella parte motiva della memoria di costituzione, dove si legge solo, a pag. 4, “*La lettera di licenziamento è stata consegnata al lavoratore dal responsabile trasporto merci per conto terzi, Sig. [redacted]*”) si sia del tutto trascurato di tratteggiare le precise circostanze spazio temporali dell’avvenuta comunicazione (ad esempio dando conto del luogo e dell’ora dell’avvenuta consegna, meglio circostanziando anche le modalità dell’avvenuta correzione di data): ciò che non ha consentito di ritenere ammissibili - sotto il profilo del *cur*, del *quando* e del *quomodo* – le circostanze di cui al capitolato medesimo.

Non essendo stato provato che il licenziamento fu intimato il 14 ottobre, deve con ogni ragionevolezza ritenersi che la data di intimazione dello stesso fu quella del 26 novembre.

Il giudice, di fronte alle diverse prospettazioni delle parti, può aderire alle allegazioni di parte sorrette da adeguata ragionevolezza e verosimiglianza (non dovendo accertare il fatto storico al di là di ogni ragionevole dubbio). E, nel caso di specie, è del tutto verosimile che, qualche giorno prima di rientrare in servizio a seguito del periodo di malattia, il lavoratore si sia recato dal datore di lavoro ad avvisare del proprio rientro, e che in tale circostanza gli sia stata consegnata la lettera di licenziamento.

Da ciò deve desumersi, *in primis*, la tempestività dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (così come è tempestiva anche quella giudiziale, dal momento che le cause di lavoro non sono state escluse dalla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID 19).

In secundis, l’assenza di prova circa il mancato esercizio della facoltà di recesso nel termine contrattualmente previsto comporta la cristallizzazione del contratto e la conseguente illegittimità del recesso datoriale fondato esclusivamente sul mancato superamento del periodo di prova.

Il ricorrente, peraltro, in via principale afferma la tesi secondo la quale il licenziamento fu sorretto esclusivamente da un motivo illecito estraneo al patto di prova (la sua malattia).

Ha infatti osservato come la comunicazione all’Inail avvenne il 17/10/19: proprio il giorno dopo dell’avvenuta trasmissione, al datore di lavoro, del certificato di malattia (ossia dopo che il datore di lavoro venne a conoscenza dell’impossibilità del lavoratore di recarsi in azienda per diversi giorni a causa dell’infortunio e delle lesioni che aveva riportato).

Il licenziamento per ritorsione è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1345 e 1324 c.c. La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto occasione di affermare che “*il divieto di licenziamento discriminatorio ... è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l’ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa. In tali casi, tuttavia, è necessario dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo*” (rif. Cass. n. 6282/2011).



Tribunale di Treviso

È noto che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo (Cass. n. 24648/2015; Cass. n. 17087/2011; Cass. n. 6282/2011) e tale prova può essere offerta anche mediante presunzione gravi, precise e concordanti.

L'odierna ricorrente attribuisce valenza dirimente alla peculiare cronologia dei fatti di causa, in particolare alla contiguità temporale tra la comunicazione al datore di lavoro dello stato di malattia e l'inoltro dal datore di lavoro all'Inail, il giorno dopo, del recesso per mancato superamento del patto di prova deciso nello stesso giorno, a periodo di prova già decorso.

La difesa va condivisa.

Si osserva, da un lato, che, se davvero il datore di lavoro avesse inteso licenziare il lavoratore per mancato superamento della prova, riducendosi all'ultimo giorno utile, si sarebbe preoccupato di far sì che detta comunicazione acquisisse data certa incontrovertibile, o che comunque la comunicazione avvenisse in presenza di più testimoni.

In ragione dell'assenza di contestazioni disciplinari collezionate dal lavoratore nel periodo di prova, e del perdurare della prova fino all'ultimo giorno utile, può ritenersi che la società sembrasse avere già acquisito, prima di allora, elementi idonei alla valutazione (positiva) del lavoratore, e che i *“molteplici”* (ma non meglio specificati) *“comportamenti denotanti superficialità e scarsa diligenza nel lavoro”* menzionati nella memoria di costituzione non si fossero in realtà verificati.

Quanto all'unico incidente menzionato (quello del 30 settembre 2019, allorché il Signor urtò la recinzione in ferro dell'azienda di Camposampiero, danneggiandola e storcendo il palo di sostegno), se davvero esso fosse stato intollerabile non vi era ragione per attendere l'ultimo giorno utile del periodo di prova per procedere al licenziamento, ben due settimane più tardi.

Collocato nel contesto fattuale e temporale cui effettivamente appartiene, il licenziamento palesa appieno la propria natura ritorsiva quale ingiusta reazione allo stato di malattia comunicato dal lavoratore.

Alla luce di quanto precede, va dichiarata la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in data 1.12.'19, per mancato superamento del patto di prova (già scaduto), in quanto ritorsivo.

Consegue a ciò la condanna di parte resistente alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con condanna al pagamento di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari a 1.934,12 Euro), per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, con deduzione dell'*aliunde perceptum*; con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

Per il medesimo periodo, la resistente deve essere condannata al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Assorbite, per effetto dell'accoglimento della domanda avanzata in via principale, le richieste svolte in subordine.



Tribunale di Treviso

Quanto alla diversa domanda, sempre avanzata in via principale, di ottenere il versamento della retribuzione dei mesi di ottobre e novembre 2019, il calcolo depositato dal ricorrente, considerato che nel CCNL applicabile nel caso di specie i primi tre mesi di malattia sono previsti con percezione dell'intero stipendio, è corretto:

MENSILITÀ ARRETRATE

	ott-19	TOT
01/11/2019 - 26/11/2019		1.657,82 €
2 Ratei 13ma	75,36 x 18	1.356,48 €
2 Ratei 13ma		276,3
		276,3
	TOT	3.566,90 €

Considerato poi che il doc. 10 di parte resistente, di cui di seguito si riporta stralcio, non è un bonifico "eseguito", ma solo prenotato il 18.11.19, con richiesta di esecuzione in data 29.11.19, e considerato che la parte resistente non ha depositato anche la documentazione atta ad evincere il suo avvenuto pagamento, la somma di euro 509,89 in esso indicata non può essere detratta dai conteggi offerti dal ricorrente.

Pag. 1 di 1

Data: 04.02.2021

Dettaglio Disposizione

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Bonifico Europeo Unico

Conto ordinante:			
Ragione Sociale:		Codice SIA/CUC:	
Codice Fiscale:	-		
Rif. Flusso:		Data:	29.11.2019 11:58:39
Tipologia:	Credit transfer	Stato:	Ricevuta da Banca

Dati Disposizione:

Data creazione:	18.11.2019	Importo da trasferire:	509,89 EUR
Data richiesta esecuzione:	29.11.2019		
Tipo di bonifico:	Credit transfer	Finalità di pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissione:	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate
Debitore effettivo:	-		

La stessa cosa deve dirsi con riferimento al pagamento di cui al doc. 8 della parte resistente. Trattasi di un bonifico prenotato il 18.12.19 (con richiesta di esecuzione 18.12.19), ma che nello "stato" risulta solo "ricevuto da Banca", e non "eseguito":



Tribunale di Treviso

Pag. 1 di 1

Data: 04.02.2021

Dettaglio Disposizione

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Bonifico Europeo Unico

Conto ordinante:			
Ragione Sociale:	S.R.L.	Codice SIA/CUC:	
Codice Fiscale:	-		
Rif. Flusso:		Data:	18.12.2019 14:37:04
Tipologia:	Credit transfer	Stato:	Ricevuta da Banca

Dati Disposizione:

Data creazione:	18.12.2019	Importo da trasferire:	308,96 EUR
Data richiesta esecuzione:	18.12.2019		
Tipo di bonifico:	Credit transfer	Finalità di pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissione:	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate

Debitore effettivo:

Sul punto, va detto che il codice End-to-end o altri identificativi di operazione bancaria come il CRO o il TRN sono indispensabili per verificare la correttezza formale dell'operazione, ma non consentono la tracciabilità dei flussi interbancari. Un bonifico risulta effettivamente eseguito quando tale compare nello "stato".

Stante l'esito dell'impugnativa del licenziamento, non sono ovviamente dovuti né il tfr né l'indennità sostitutiva del preavviso.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

p.q.m.

definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara la nullità del licenziamento per il quale è causa, per le ragioni di cui alla parte motiva.
- 2) Per l'effetto, accerta e dichiara la continuità giuridica del rapporto di lavoro per il quale è causa, e condanna S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a pagare al medesimo un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, ex art. 2 D.lgs n. 23/15 commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata e maturanda dal giorno del licenziamento, così come in atti accertato, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'*aliunde perceptum*, oltre che al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- 3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento di euro 3566,90= a titolo di retribuzioni arretrate non saldate, e per l'effetto condanna S.R.L. in persona del legale



Tribunale di Treviso

rappresentante *pro tempore* al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di Euro 3566,90= a titolo di retribuzioni arretrate, oltre interessi e rivalutazione *ex lege*;

- 4) respinge ogni diversa domanda.
- 5) condanna S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.000,00= oltre accessori di legge.

Treviso, 15.3.'23

IL GIUDICE

DR. Maria Teresa Cusumano